

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE UFFICIO III: RELAZIONI SINDACALI

Roma, 5 agosto 2015

ALL'O.S. RAPPRESENTATIVA DEL PERSONALE NON DIRETTIVO E NON DIRIGENTE DEL CORPO NAZIONALE VV.F.

- CONAPO

SEDE

OGGETTO: Disciplina delle attività di mantenimento e re-training – Convocazione incontro.

Di seguito alla nota n. 8270 del 4 agosto u.s., concernente l'oggetto, si invia la bozza del Regolamento concernente l'organizzazione la disciplina delle attività di mantenimento e re-training, pervenuta dalla competente Direzione Centrale per la Formazione.

UFFICIO III: RELAZIONI SINDACALI



REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ DI MANTENIMENTO E RETRAINING PER LE ATTIVITÀ SPECIALISTICHE E/O DI SPECIALIZZAZIONE DEL PERSONALE NON DIRETTIVO E NON DIRIGENTE DEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO

#### 1. PREMESSE GENERALI

Il mantenimento e il re-training relativi a specifiche specializzazioni si impartiscono mediante attività formative, sulla base di quanto indicato nelle disposizioni di settore. In generale, il re-training presuppone anche il superamento di un esame finale teso a verificare il possesso delle conoscenze teoriche e delle competenze pratiche già acquisite nei corsi abilitativi.

Invece, il mantenimento si fonda sull'esercizio di attività prefissate eseguite in forma congiunta con personale avente almeno la medesima abilitazione, senza esame finale.

Ciò premesso, la presente bozza si fonda sulle seguenti premesse generali di carattere normativo ed applicativo.

#### 2. RIFERIMENTI NORMATIVI

Per l'attività di re-training e/o mantenimento si applicano i riferimenti normativi di seguito indicati.

- l'articolo 142 del Decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, che disciplina la formazione del personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco;
- gli articoli 94, 95 e 96 del D.P.R. 64/2012, Regolamento di servizio del Corpo Nazionale VV.F., che disciplinano rispettivamente l'attività di formazione interna, la formazione per il conseguimento di abilitazioni, la partecipazione a corsi di aggiornamento professionale e l'addestramento operativo del personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco;
- l'articolo 28 del D.P.R. 7 maggio 2008 di recepimento dell'Accordo sindacale integrativo per il quadriennio normativo 2006-2009 per il personale non direttivo e non dirigente del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, recante le "Linee di indirizzo per la formazione e l'aggiornamento professionale", recita che "la formazione è un fondamentale strumento di aggiornamento e di crescita professionale del personale in servizio, di inserimento nei processi organizzativi del personale di nuova assunzione e di garanzia e miglioramento della sicurezza sul lavoro";
- gli artt. 29, 30 e 31 del medesimo D.P.R. 7 maggio 2008 prevedono la specifica regolamentazione delle attività di formazione;
- il Decreto legislativo 81/2008 prevede precisi obblighi in capo al datore di lavoro in materia di formazione, al fine di assicurare la sicurezza dei lavoratori.





#### 3. AMBITO DI APPLICAZIONE

Per l'ambito di applicazione del presente regolamento sono tenuti in considerazione i presupposti di seguito indicati.

- 2. Per molte specialità e specializzazioni del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco sono previste attività di mantenimento e/o re-training, necessarie per far compiere con efficacia e in sicurezza le attività per le quali il personale è stato abilitato;
- 3. la disciplina del mantenimento e/o re-training è demandata a circolari ministeriali, emanate a seguito di procedimenti negoziali, che individuano le periodicità e i contenuti delle attività da sviluppare o esercitare;
- 4. le attività di mantenimento e/o re-training sono configurabili in quelle richiamate nell'art. 94 del regolamento di servizio che ne disciplina le modalità attuative;
- 5. la formazione, l'aggiornamento e l'addestramento professionale rientrano tra le misure antinfortunistiche connesse agli obblighi datoriali per la sicurezza sul lavoro e, in tale ambito, sono attuate le attività di mantenimento e/o re-training.

### 4. LINEE GENERALI DI ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ

L'organizzazione delle attività di mantenimento e/o re-training deve essere condotta mediante criteri generali uniformi sul territorio in grado di assicurare il mantenimento delle abilitazioni operative in possesso del personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco. Tale organizzazione è fondata sulla programmazione e pianificazione delle attività, sulla individuazione di specifiche risorse economiche e strumentali, sulla definizione delle procedure applicative, nonché sul monitoraggio e controllo dei risultati ottenuti.

#### 5. PROGRAMMAZIONE TEMPORALE E PIANIFICAZIONE DELLE ATTIVITÀ

Le attività di mantenimento e/o re-training devono essere programmate e pianificate nel rispetto delle linee di indirizzo di seguito riportate.

- l'attività di mantenimento e/o re-training deve essere svolta obbligatoriamente dal personale nell'orario di servizio. A tal fine tutto il personale, sulla base delle abilitazioni possedute è inserito in turni di programmazione stabiliti dal Direttore Regionale;
- le Direzioni Regionali e i Comandi Provinciali dovranno curare tutti gli aspetti organizzativi e logistici necessari ad assicurare il corretto svolgimento delle attività, sulla base delle disposizioni vigenti;



- nella programmazione temporale di cui sopra, ciascun operatore è tenuto a prestare obbligatoriamente l'attività per mantenimento e/o re-training nell'ambito dei turni di lavoro che, di norma, sono quelli diurni di pertinenza, individuati sequenzialmente nell'ambito dei turni feriali anche a prescindere da quanto attualmente previsto da altre circolari in materia, il cui numero è stabilito in funzione delle abilitazioni possedute e della periodicità di addestramento richiesta. Ai fini dello svolgimento dell'attività prevista, il personale che presta servizio con orario di lavoro giornaliero dovrà essere inserito nella programmazione del personale turnista. Per le ore eccedenti rese al di fuori dell'orario di lavoro sarà applicato quanto previsto dall'art. 19 del D.P.R. 07.05.2008, nell'ambito del budget assegnato a ciascun Ufficio;
- eventuali attività residuali di maggiore complessità che richiedono la partecipazione contemporanea di personale impegnato in più turni, potranno essere autorizzate al di fuori dei turni di pertinenza, in servizio straordinario, da compensare con ore di recupero o con emolumenti accessori nell'ambito del budget assegnato a ciascun Ufficio;
- l'individuazione dei turni di mantenimento e/o re-training del personale deve essere effettuata dai Direttori Regionali d'intesa con i Comandanti Provinciali, sulla base di criteri di omogeneità territoriale sia provinciale che regionale, tenendo conto dell'individuazione dei siti di addestramento, anche al fine della minimizzazione delle distanze chilometriche dalle sedi di servizio ove è presente il personale dipendente, delle loro peculiari caratteristiche, oltre che degli istruttori eventualmente necessari, ottimizzando le risorse umane e strumentali da impiegare;
- il personale operativo in servizio presso gli Uffici Centrali, individuati ai sensi dell'art. 2 del Decreto legislativo 139/06, dovrà essere inserito in programmazioni coordinate dalle Scuole Centrali Antincendi, previa intesa con i Dirigenti responsabili;
- il personale impegnato nell'attività di mantenimento e/o re-training è da considerarsi inserito nel dispositivo di soccorso regionale in squadre, queste ultime utilizzabili per indifferibili e/o specialistiche esigenze emergenziali, riconoscendo loro le relative indennità accessorie.

#### 6. PROCEDURE APPLICATIVE

In linea con l'organizzazione sopra indicata, il modello organizzativo può essere sviluppato secondo le indicazioni di seguito indicate:

- Deve essere effettuata una ricognizione di tutto il personale operativo dipendente, compreso quello specialista, dagli Uffici Centrali, dai Comandi Provinciali e dalle Direzioni Regionali, ordinata per tipologia di specializzazione posseduta, sede di servizio, tipologia e durata dell'attività di mantenimento e/o re-training necessari (sulla base di quanto previsto da



# Ministero dell'Interno DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

ciascuna disposizione ministeriale, che sinteticamente sono riepilogate nella tabella allegata), in modo da determinare in termini di ore il fabbisogno formativo globale, di specialità e/o specializzazione posseduta, evidenziandone la distribuzione sul territorio;

- deve essere effettuata la ricognizione di tutti gli istruttori presenti sul territorio regionale di competenza, utilizzabili per lo svolgimento dell'attività programmata prevista presso i siti individuati per ciascuna specialità/specializzazione;
- devono essere individuati per ciascuna specialità e/o specializzazione i siti idonei all'espletamento delle attività di mantenimento e/o re-training, finalizzati anche ad accrescere il grado di operatività del personale in relazione alle funzioni da svolgere (art. 142, co. 4, D.Lgs. 217/05), in modo da minimizzare gli spostamenti del personale, per il quale dovranno essere previsti i relativi mezzi di trasporto, con monitoraggio dei relativi costi;
- devono essere applicati i programmi ed i supporti didattici coordinati dalla Direzione Centrale per la Formazione per l'abilitazione, la formazione, la standardizzazione e l'aggiornamento degli istruttori professionali e di specialità necessari;
- per ciascun Ufficio Centrale o Territoriale, di norma, potranno partecipare all'attività di mantenimento e/o re-training programmata un numero di unità di personale pari a 1/20 dell'organico del turno, arrotondato per difetto, fermo restando il diritto al congedo ordinario dei dipendenti entro i numeri già stabiliti dalle previgenti disposizioni;
- il re-training viene svolto, di norma, in turno diurno feriale. Il Direttore Regionale potrà autorizzare eccezionalmente la suddetta attività anche nei turni prefestivi e/o notturni e festivi di norma per recuperare attività di re-training non compiute per particolari esigenze operative;
- gli operatori specialisti e gli specializzati aeroportuali, cinofili, aerosoccorritori ed altri specificamente individuati dai Direttori Regionali di norma svolgeranno l'attività per gruppi omogenei;
- l'organizzazione del programma annuale di mantenimento e/o re-training deve essere sviluppato su un minimo di 40 settimane nel corso dell'anno, con individuazione nominativa del personale che deve effettuare l'attività, in funzione della distribuzione dello stesso sul territorio;
- all'esito dell'attività verrà aggiornato il Libretto di formazione individuale (LIF) per il personale che ha partecipato con profitto.



## 7. MONITORAGGIO E CONTROLLO DELLE ATTIVITÀ

Al fine di monitorare il corretto adempimento dell'attività e controllare l'applicazione delle procedure sopra indicate si riportano di seguito le azioni da intraprendere sia a livello centrale che periferico:

- i Direttori Regionali avranno cura di verificare il corretto adempimento dell'attività di mantenimento e/o re-training e i corrispondenti aggiornamenti in sede provinciale del LIF, nonché di provvedere all'attuazione dei programmi previsti per tutto il personale dei Comandi Provinciali dipendenti;
- il coordinamento nazionale dell'attività sarà effettuato dalla Direzione Centrale per la Formazione che, a tal fine, si interfaccerà con le Direzioni Regionali per la definizione dei programmi e dei supporti didattici da utilizzare, nonché per l'abilitazione, la formazione, la standardizzazione e l'aggiornamento degli istruttori professionali e di specialità necessari, oltre che per i risultati attesi;
- i Direttori Regionali, annualmente, trasmetteranno alla Direzione Centrale per la Formazione un report statistico sull'attività di mantenimento e re-training, con evidenza dei risultati e delle criticità.



# **Allegato**

Abilitazioni				
Abilità (1)	Disposizione di riferimento (2)	Descrizione (3)	Mantenimento (4)	Re-training (5)
TPSS	Circ. n. 6 del 20.04.2007	Tecniche di Primo Soccorso Sanitario	-	Obbligatorio ogni 12 - 18 mesi con programma di due giornate consecutive per complessive 16 ore (rif. Legge n. 120 del 3.4.2001 e s.m.i.)
SAF 1B	Circ. MI.SA. n. 3 del 28.03.2001	Soccorso Speleo Alpino fluviale	su manovre stabilite da effettuarsi annualmente	-
SAF 2A	Circ. MI.SA. n. 3 del 28.03.2001		su manovre stabilite da effettuarsi annualmente	-
SAF 2B	Circ. MI.SA. n. 3 del 28.03.2001		su manovre stabilite da effettuarsi annualmente	-
SAF FLUV.	Circ. MI.SA. n. 3 del 28.03.2001		su manovre stabilite da effettuarsi annualmente	-
Cinofili	Circ. n. 1 del 18.02.2011	Soccorso con cani	-	su manovre stabilite da effettuarsi mensilmente
NBCR 2	Circ. n. 5 del 13.05.2004	Soccorso batteriologico, chimico e radiologico	su manovre stabilite da effettuarsi mensilmente - durata 12 ore	-
NBCR 3	Circ. n. 5 del 13.05.2004		su manovre stabilite da effettuarsi mensilmente - durata 18 ore	-
Aeroportuale	Circ. n. 12565 del 07.04.2014	Soccorso in aeroporto	-	su manovre stabilite da effettuarsi con cadenza di 24 mesi - durata 16 ore
USAR	Circ EM 05/2013 del 25/07/2013	Ricerche e salvataggio sotto macerie	-	su manovre stabilite da effettuarsi con cadenza annuale - durata 36 ore